

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

Ricorrono i sigg.ri: **Giuliano Mariarosaria** nata a San Tammaro il 01/09/1970 ed ivi residente alla via D. Bonvienzo, 6, C.F. GLNMRS70P41I261X; **Parente Filomena** nata a Grazzianise il 20/07/1970 e residente alla via Francesco Serao, 12, C.F. PRNFMN70L60E158C; **Isernia Teresa** nata a Maddaloni il 02/12/1958 ed ivi residente alla via Ponte Carolino, 333, C.F. SRNTRS58T42E791M; **DIANGELO MARIA ANTONIETTA** NATA A CAIAZZO, 9-6-62, C.F. DNGMNT62H49B362I; **Manzo Immacolata** nata a Napoli il 19/06/1964 e residente in Caserta alla via Assunta, 9, C.F. MNZMCL64H59F839K; **Modestino Gabriella** nata a Napoli il 08/05/1976 e residente in San Nicola La Strada alla via Appia, 168, C.F. MDSGRL76E48F839F; **Fusco Valentina** nata a Gaeta il 08/08/1986 e residente in Mondragone alla via Avellino, 31, C.F. FSCVNT86M48D843N; **Negro Maria Giuseppa** nata a Capodrise il 09/10/1967 e residente in Mondragone alla via Fiumara, 25, C.F. NGRMGS67R49B667R; **D'Angelo Annalisa** nata a Teano il 15/02/1980 e residente in Mondragone alla via Vittorio Emanuele, ex 214, C.F. DNGNLS80B55L083E; **Sorgente Lucia** nata a Sessa Aurunca il 20/10/1965 e residente in Cellole alla via Palermo, 12, C.F. SRGLCU65R60I676E; **Tessitore Michela** nata a Succivo il 14/10/1976 e residente in Capodrise alla via Bari, 4, C.F. TSSMHL76R54I993S; **Del Villano Teresa** nata a S. Cipriano d'Aversa il 08/10/1971, e residente in Castel Volturno alla via Macedonio 667, C.F. DLVTRS71R48H798S; **RUSSO PASQUALINA** NATA A CASERTA IL 14/5/76, C.F. RSSPQL76GES4B463V; **Palumbo Gina** nata a Varese il 19/06/1977 e residente in Mondragone alla via G. Marconi, 40, C.F. PLMGNI77H59L682Q; **Luongo Antonietta** nata a Mondragone il 13/09/1968 ed ivi residente alla via G. Oberdan, 38, c.f. LNGNNT68P53F352O; **Jacazzi Donatella** nata ad Aversa il

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi
conferisco mandato di
rappresentarmi e
difendermi nella presente
procedura ed atti
conseguenziali con ogni
più ampia facoltà di
legge, ivi compresa
quella di transigere e
desistere e ritengo il
Vostro operato per rato e
fermo senza bisogno di
ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi

in Rato elo suo.
Consuetudo qualorlo
We vlla Pepeli
delegandoVi a sotto
scrivere per me il
presente ed ogni altro
atto del procedimento.
Con il presente atto, il/i
sottoscritto/i dichiara/no,
altresi, di aver ricevuto la
prescritta informativa in
materia di trattamento dei
dati personali ai sensi
dell'art. 13, D.Lgs 30
giugno 2003, n.196.

Donatella Jacazzi
Marcello Russo
Roberto Russo
Maria Antonietta D'Angelo
Antonietta Sorgente
Michela Tessitore
Giovanna Panillo
Paola Lorele
Paola Rosa Petrelli
Pasquale Russo
Concetta Miclicca
Vera Verda
Ernestina Amato
Donatella Jacazzi
Flora Russo

10/08/1964 ed ivi residente alla via Michelangelo, 108, C.F. JCZDTL64M50A512G; **Russo Mariagiovanna** nata a Pontelatone l'11/01/1964 ed ivi residente alla via Ruscello, 23, C.F. RSSMGV64A51G849F; **Diana Mario** nato a San Cipriano d'Aversa il 20/01/1964, e residente in Casapesenna alla via Catone, 5, C.F. DNIMRA64A20H798G; **Giaquinto Antonietta** nata a Caserta il 16/09/1971, E RESIDENTE IN San Nicola La Strada alla via Palomba, 22, P.co Nettuno, C.F. GQNNNT71P56B963X; **Parillo Giovanna** nata a Pontelatone il 12/03/1964 ed ivi residente alla via Roma, 126 C.F. PRLGNN64C52G849R; **Casale Paola** nata a Formia il 03/07/1968 e residente in Capodrise alla via D. Cirillo, 27, C.F. CSLPLA68L43D708T; **Galdieri Maria Rosaria** nata a Napoli il 17/05/1972 e residente ad Aversa alla via Cilea, 49, C.F. GLDMRS72E57F839N; **Russo Pasqualina** nata a Caserta il 14/05/1976 e residente in Marcianise alla via S. Pasquale n. 12, C.F. RSSPQL76E54B963V; **Migliaccio Pasqualina** nata a Roma il 20/03/1978 e residente in Orta di Atella alla via Michelangelo Buonarroti, 26, C.F. MGLCCT78C60H501H; **Verona Vera** nata a S. Maria CV il 09/12/1974, ed ivi residente traversa Melorio, 21, VRNVRE74T49I234J; **Tartaglione Annateresa** nata a Caserta il 28/06/1974 e residente alla via Cagliari, 4 C.F. TRTNTR74H68B963F; **Becchimanzi Annamaria** nata ad Aversa il 20/01/1964 ed ivi residente al viale Olimpico, 200, C.F. BCCNMR64A60A512X; **Mungivera Elio** nata Caserta il 15/04/1968, ed ivi residente alla via Raffaele Caravaglios, 1/A, C.F. MNGLEI68D15B963X; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domiciliario in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Villa Pepoli, 4. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o

Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561

notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

1. del Decreto n. 235 del 1 aprile 2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in data 9 aprile 2014, regolante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che "Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è stato inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; c) il trasferimento da una graduatoria ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza", per quanto non prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza;

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi
conferisco mandato di
rappresentarmi e
difendermi nella presente
procedura ed atti
conseguenziali con ogni
più ampia facoltà di
legge, ivi compresa
quella di transigere e
desistere e ritengo il
Vostro operato per rato e
fermo senza bisogno di
ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi

in Roma (via delle Epole
n. 4) clo. avv. Corbelli H.
Giulio Carlo

delegandoVi a sotto
scrivere per me il
presente ed ogni altro
atto del procedimento.
Con il presente atto, il
sottoscritto/i dichiara/no,
altresi, di aver ricevuto la
prescritta informativa in
materia di trattamento dei
dati personali ai sensi
dell'art. 13, D.Lgs 30
giugno 2003, n.196.

1. William Autaier
 2. Corese del Villano
 3. Lucas Sengute
 4. Quindoo Ouglo
 5. Wm. E. Fryer
 6. Ginsperho
 7. Valentine Furco
 8. Gabriele Maden
 9. Mrs. Juncolter
 10. Uliche Zahre
 11. Terex Gormie
 12. Filarena Perente
 13. Horioserie Gihue

2. dell'art. 9, comma 2, del medesimo D.M. n. 235/2014, che stabilisce:
"La domanda di cui al comma precedente, completa con le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web..." per i motivi appresso specificati;
3. del successivo articolo 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]"
4. della nota prot. n. AOODPIT 999 del 9/04/2014, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione, diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale si trasmette per l'immediata pubblicazione sui siti istituzionali degli stessi Uffici il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, nella parte in cui, tra i soggetti aventi titolo a presentare la domanda, non prevede la analoga possibilità anche per coloro i quali sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza in occasione dei precedenti aggiornamenti;

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti abilitati all'insegnamento per una o più classi di concorso.

Gli stessi, in occasione della trasformazione delle graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, avvenuta con l'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, si sono inseriti, nelle neo istituite graduatorie ad esaurimento.

Tuttavia, gli stessi docenti, in occasione dei successivi aggiornamenti, non hanno presentato la domanda di aggiornamento/permanenza e, pertanto, sono incorsi nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

In altri termini, gli odierni ricorrenti, a causa della cancellazione, non hanno ricevuto nomine dalle graduatorie ad esaurimento, né tantomeno la possibilità di essere nominati in ruolo.

In data 9 aprile 2014, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il citato D.M. n. 235/2014, però, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.

Tuttavia, i ricorrenti, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, hanno interesse a chiedere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017.

A tal fine, gli stessi hanno presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in formato cartaceo, atteso che l'invio della domanda in modalità telematica, tramite la sezione di "Istanze on line" del sito internet del Ministero resistente, veniva impedito dallo stesso sistema.

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in quanto l'oggetto del presente giudizio attiene alla regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con D.M. n. 235/2014, a modifica dei precedenti D.M. 12 maggio 2011, n. 44 , D.M. 42/09, DDG 16 marzo 2007, nonché ad integrazione del D.M. 27 marzo 2000 n. 123, sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Invero, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti contestano la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, ovvero nella parte in cui non prevede il reinserimento nelle

graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza.

In altri termini, la presente controversia non attiene alla singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria.

La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo.

In merito la Cassazione, di recente, con sentenza n. 27991/2013, ha chiarito che *"Come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 1 (cfr. Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22799), a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr. Corte cost. n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola)"...* [omissis] *"Ove si tratti di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perchè in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1. Nella specie il*

D.M. MIUR n. 44 del 2011, di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1,; ma è anche predicabile la sua natura regolamentare, al di là del rispetto della procedura di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17 perchè contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento ed è integrativo (come previsto dal suo art. 13 recante le "disposizioni finali") del precedente D.M. MIUR 27 marzo 2000 n. 123, espressamente qualificato come Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti".

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2011/2014, coloro che, come i ricorrenti erano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2007/2009, erano tenuti a presentare una nuova domanda nel termine previsto dal successivo art. 9, pena la cancellazione dalle graduatorie in cui erano già inclusi.

In particolare, il citato articolo 1, comma 1, stabiliva che "A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da

presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.

Il richiamato art. 1, comma 1 bis, della legge n. 143/2004, stabilisce che *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.”*

Analogamente al su richiamato decreto, anche il precedente D.M. 42/09, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011, all'art. 1, comma 2, stabiliva che “A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.

Ebbene, i ricorrenti, nel periodo utile in cui è stata data la possibilità, ai sensi dei citati DD.MM., di presentare la domanda di aggiornamento, non hanno prodotto domanda di aggiornamento/permanenza e, pertanto, sono incorsi nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

Di recente, con D.M. 235/2014, il Ministero resistente ha previsto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017.

Anche tale ultimo decreto, all'art. 1, comma 1, stabilisce che “... A norma dell'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato,

da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;...".

Tuttavia, il citato D.M. n. 235/2014, del tutto immotivatamente, non ha previsto la possibilità per i docenti precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria.

Ebbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, atteso che, così come riferito poc'anzi, sebbene, il citato D.M. 235/14, richiami la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 - bis, della legge n. 143/2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la *ratio*.

Invero, la norma di riferimento nella fattispecie concreta è la legge n. 143/2004, di cui i decreti ministeriali costituiscono mera attuazione.

La lettera della norma di rango primario è chiara: "*Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*".

Appare evidente, dunque, che il legislatore, nel ritenere essenziale la manifestazione di volontà del docente ai fini della conservazione dell'iscrizione nella graduatoria provinciale, abbia disciplinato sia l'ipotesi dell'aggiornamento sia quello del reinserimento a seguito della cancellazione, rinviando alla fonte di secondo grado esclusivamente con riferimento alla definizione del termine finale entro cui chiedere l'aggiornamento della propria posizione ovvero il reinserimento a seguito di cancellazione.

Ed infatti, la *ratio* della normativa in questione va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo

all'*intentio* di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato.

Peraltro, tutti i Decreti Ministeriali successivi all'entrata in vigore della legge n. 143/04, fino alla tornata di aggiornamento immediatamente precedente l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 e delle graduatorie ad esaurimento, hanno correttamente disciplinato anche l'ipotesi del reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione per omessa presentazione della domanda di aggiornamento, mentre quelli successivi, pur richiamando in premessa espressamente l'art. 1 comma 1 bis della legge n. 143/2004, statuiscono la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento da parte dell'interessato, senza disciplinare l'ipotesi di reinserimento in graduatoria per i docenti già destinatari di un provvedimento di cancellazione.

Ebbene, tale comportamento non appare in linea con la normativa primaria e, in particolare, l'operato dell'amministrazione deve ritenersi non corretto anche alla luce del comma 605 della legge n. 249/2006 che testualmente recita "Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto n. 97/2004, convertito con l. n. 143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".

Infatti, tale norma non prevede un termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né abroga espressamente quanto previsto dalla l. n. 143/2004, operando la mera trasformazione delle graduatorie permanenti, di cui alla medesima legge, in graduatorie ad esaurimento.

Né tantomeno sussiste un rapporto di incompatibilità tra le due norme primarie tale da far pervenire ad un giudizio di abrogazione implicita della legge precedente, giacché l'introduzione di una graduatoria permanente, benché sorretta dall'intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria definitiva, non indica altresì l'intenzione del legislatore di escludere *sic ed simpliciter* coloro che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio.

Non può in sostanza sostenersi la legittimità di un'esclusione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento sulla base di una previsione ministeriale, dato che non è dato rinvenire nella legge n. 296/2006 una delega in tal senso; dall'altro canto una interpretazione sistemica delle due norme primarie, e prima ancora costituzionalmente orientata delle stesse, soprattutto alla luce dell'art. 3 Cost., porta a ritenere che la previsione di una possibilità di reinserimento nella graduatoria sia ancor più ragionevole in quelle ad esaurimento, giacché esse costituiscono l'ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico.

E', peraltro, da escludersi che un fondamento positivo alla cancellazione definitiva in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento possa rinvenirsi nel comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Giova in proposito riportare le proposizioni normative riguardanti la subiecta materia: *"Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione"* (art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006).

La nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento senza, tuttavia, stravolgerne la natura.

E' coerente allora affermare che, la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica *ex se* - in assenza di

un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento - la cristallizzazione di queste ultime, nel senso di impedire il reinserimento in graduatoria dei docenti precedentemente cancellati.

Inoltre, la differente locuzione usata dal legislatore nella Finanziaria del 2007, fa specifico riferimento alla possibilità di un ingresso *ex novo* dei docenti neo abilitati, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie "a esaurimento"; essa però non può essere piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio.

Da ciò ne consegue che la decisione dell'Amm.ne Ministeriale di non prevedere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per non aver presentato la domanda di permanenza, si pone in contrasto con la normativa di cui alla legge n. 143/2004, che, come già riferito, non è stata mai abrogata e che prevede la possibilità, per i docenti precedentemente cancellati, di reinserirsi nelle graduatorie provinciali a domanda, con il recupero di tutto il punteggio posseduto.

Pertanto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso per le quali gli stessi sono in possesso di abilitazione all'insegnamento, con tutto il punteggio spettante.

Oltretutto, preme sottolineare che in relazione ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa, la Giurisprudenza Amministrativa (Cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 21793/2010; TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 27460/2010; TAR Lazio Roma, Sez. III Bis, sentenza n. 10809/2008, richiamata dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 1525/2009 del 24 marzo 2009) ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

A ciò si aggiunga che le considerazioni sin qui espresse sono state sostenute avallate anche dalla Giurisprudenza Lavoristica con l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento adottate in applicazione dei decreti ministeriali regolanti l'aggiornamento delle graduatorie (Cfr. Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro, ordinanza dell'11/11/2011, Giudice dott. Andrea Basta, R.G. n. 8748/2011; Tribunale di Matera - Sez. Lavoro, Giudice dott. Antonio Marzario, Sentenza n. 1192/2012).

In particolare, si richiama quanto affermato nella sentenza n. 1192/2012 dal Giudice del Lavoro dott. Antonio Marzario, del Tribunale di Matera, ove si afferma: "[...] *in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/09 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma bis della L. n. 143 del 2004...*", commentando poi la norma di cui all'art 1, comma 605, lett. c), il giudice sostiene che *"E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]"*. E continua la sentenza la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.

In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza (*"cancellazione definitiva dalla graduatoria"*) entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva

dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato reinserimento [...]”(cfr. in tal senso anche Tribunale di Cagliari, ordinanza del 27/07/2012; Tribunale di Verona, sentenza n. 297/2013).

Anche il Tribunale di Firenze, con sentenza del 17 maggio 2013 (Giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art 1 comma 605 lettera C, legge 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11). il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 del TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 del TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA

INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Peraltro, occorre aggiungere che la presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Inoltre, non può in proposito non evidenziarsi che la docente in questione appartiene al personale precario, e che per ella il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo della scuola, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una sua effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata *aliunde* ma espressa in modo consapevole.

Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile – e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma – che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze “rovinose” dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie.

Né potrebbe ritenersi che la cancellazione dalle graduatorie, con carattere peraltro di definitività per come statuita nel D.M. impugnato, possa trovare un qualche fondamento positivo nella legislazione intervenuta in tema di graduatorie permanenti, e specificamente nell'art. 1, comma 607, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), essendosi tale norma limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

E' da aggiungere in prosieguo che nessun fondamento positivo alla cancellazione *de qua* possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso - come precisato dal TAR Lazio - Roma, Sezione III Bis, con la sentenza n. 10890/2008 - che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Inoltre, come già esposto poc'anzi, l'intento iniziale del legislatore con la creazione delle graduatorie ad esaurimento era quello di non consentire nuovi inserimenti, salvo quelli previsti nella stessa legge Finanziaria, nonché quello di eliminare il fenomeno del precariato con il completo esaurimento delle graduatorie, in vista del nuovo sistema di reclutamento del personale docente. Si pone, a questo punto, l'interrogativo se per caso la legge n. 296 del 2006 abbia in qualche modo data copertura alle illegittime superfetazioni introdotte dai decreti impugnati, così che la tesi della loro illegittimità andrebbe spostata sulla legge Finanziaria per eventuale contrasto con i principi costituzionali (eguaglianza; imparzialità della pubblica amministrazione; accesso agli uffici pubblici sulla base del merito e in condizioni di eguaglianza).

A tali fini occorre innanzitutto ribadire che l'immobilità e/o la cristallizzazione, ovvero l'impossibilità di reinserirsi in graduatoria, sono superfetazioni, che la legge 296 del 2006 non aveva previsto né nominativamente, né concettualmente.

Nella predetta legge, infatti, non vi è traccia né di immobilità né di cancellazione definitiva in caso di mancata presentazione della domanda per un breve periodo di tempo.

Quanto detto esclude che alla legge n. 296 del 2006 possa essere attribuito carattere innovativo e/o abrogativo rispetto alla legge n. 143/2004.

E' noto, infatti, che si ha effetto implicitamente abrogativo quando si manifesta una incompatibilità logica con la vecchia disciplina, tale da rendere impossibile l'applicazione contemporanea di entrambe.

Nel caso di specie questo non accade.

Anzi, il successivo comma 607, dell'art. 1, della legge Finanziaria, nel prevedere la ridefinizione, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, della tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, si limita a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico sull'istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994, senza, tuttavia, prevedere la cancellazione definitiva dei docenti già inclusi che, per un qualunque motivo, non abbiano presentato la domanda per un breve periodo di tempo.

Deve, pertanto, concludersi nel senso che la legge 296/06, lontana dall'offrire copertura a una operazione illegittima che impedisce il reinserimento in graduatoria per i docenti precedentemente cancellati, con la diversa denominazione delle stesse graduatorie provinciali, si è semplicemente limitata ad impedire nuovi inserimenti di docenti neo abilitati al fine di "esaurire" i vecchi precari, in vista del nuovo sistema di reclutamento.

Pertanto, anche per tale verso i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e vanno annullati.

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA L. 4 GIUGNO 2004, N. 143 E SUCCESSIVE MODIFICHE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 COMMA 1, E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMI 605 E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 (FINANZIARIA 2007); ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

Inoltre, occorre rilevare che la circostanza che le graduatorie permanenti, introdotte dalla legge 124 del 1999, siano state trasformate in graduatorie ad

esaurimento ai sensi del comma 605, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, non può assumere alcuna rilevanza.

Infatti, se l'intento iniziale del legislatore con la creazione delle graduatorie ad esaurimento era quello di non consentire nuovi inserimenti, salvo quelli previsti dalla stessa legge Finanziaria, nonché quello di eliminare il fenomeno del precariato con il completo esaurimento delle graduatorie, è pur vero che di fatto tale *ratio* è stata completamente disattesa nel corso degli anni.

In particolare, con il D.M. 42/09, è stato consentito ad altri docenti neoabilitati di inserirsi *ex novo*, nelle suddette graduatorie, e, precisamente:

- ai docenti abilitati e abilitandi IX ciclo SSIS, COBASLID e iscritti a Scienze della Formazione Primaria (art. 5bis della Legge 169/08)
- ai docenti abilitati per effetto della sanatoria disposta dall'art. 36 bis della Legge 14/09 (abilitati in violazione dei requisiti DM 85/05 ex Legge 143/04), e, successivamente, ai docenti abilitati per effetto della sanatoria disposta dalla legge 167/2009 (abilitati in violazione dei requisiti DM 21/05 ex Legge 143/04);
- dei docenti abilitati all'estero (ex Legge 206 del 20 novembre 2007, che recepisce le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE).

Orbene, alla luce di tale inversione di rotta dell'Amm.ne Ministeriale, di "Sbloccare" le graduatorie ad esaurimento, consentendo l'accesso ai docenti su elencati, non si comprende la decisione di impedire il reinserimento in graduatoria di coloro i quali, già inseriti, **per un breve periodo di tempo non abbiano presentato la domanda.**

Tale comportamento risulta essere del tutto illogico oltre che discriminatorio.

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'.

Inoltre, il D.M. impugnato è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "*istanze on line*" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Ora, considerato che gli odierni ricorrenti non risultano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando.

L'art. 10, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", del citato Decreto al comma 2, lettera b), tuttavia, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]".

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità *web*, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone *"Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."*

I successivi commi stabiliscono che:

"2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore."

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che *tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.*

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso **non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa**, anche in via telematica.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Ambiti Territoriali Provinciali.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la scelta del Ministero resistente di non consentire ai docenti che erano precedentemente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che, per un breve periodo, sono stati cancellati, di reinserirsi in graduatoria, comporta per loro la perdita di chances occupazionali o, addirittura, la possibilità di essere nominati in ruolo.

Infatti, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

Da ciò ne consegue che il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente abilitato all'insegnamento, condanna detto personale ad uno stato di precariato permanente.

P.Q.M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, ne è esente in quanto i ricorrenti, nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non hanno avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a euro 32.298,699.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.Maria C.V. ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 685 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi, 12- 00186 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76593992851-4 ,spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 06/06/2014 ;

Per autentica

Avv. Pasquale Marotta

Pasquale Marotta

Per Vidimazione

Ufficio Postale

